



Da molti anni gli operatori del diritto minorile sottolineano l'esigenza che siano individuate per legge regole processuali più definite nei procedimenti in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale, attualmente affidate all'assoluta discrezionalità di ogni Tribunale per i Minorenni.

Su questo tema l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, l'Associazione Nazionale Magistrati, CamMino – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni e l'Unione Nazionale Camere Minorili hanno partecipato a un tavolo di lavoro che si è articolato in tre intensi incontri, svoltisi tra il mese di maggio e il mese di luglio del 2015.

All'esito dei lavori, si è pervenuti a un'ampia convergenza sui contenuti di una possibile regolamentazione del processo e dell'esecuzione, secondo i principi di seguito indicati.

I partecipanti al tavolo hanno inoltre condiviso l'idea che tali principi possano essere introdotti inserendo nel codice di rito, dopo l'art. 711 c.p.c., uno specifico capo intitolato "Dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale", con la conseguente abrogazione dell'art. 336 del codice civile, che potrebbe eventualmente assumere la seguente formulazione: "I procedimenti di cui agli articoli che precedono sono disciplinati dagli artt. 711 bis segg. c.p.c.", con la specificazione: "L'ascolto del minore è assicurato secondo quanto previsto dall'art. 336 bis cod. civ."

Disciplina dei procedimenti ex artt. 330-335 c.c.

A. fase preprocessuale

1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di pregiudizio di minori di età.
2. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, devono riferire al più presto al pubblico ministero competente sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
3. Il pubblico ministero, assunte le necessarie informazioni, chiede al Tribunale con ricorso motivato di assumere i provvedimenti di cui agli articoli 330 e segg. c. c.
4. Se il pubblico ministero non propone ricorso, può segnalare ai servizi che l'azione giudiziaria non è stata promossa, trattandosi di intervento di natura assistenziale.

B. fase introduttiva

1. I provvedimenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti entro il quarto grado, della persona stabilmente convivente con il minore di età, del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare o modificare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
2. La domanda si propone davanti al giudice della residenza abituale del minore mediante il deposito del ricorso, che deve contenere gli elementi previsti ai numeri da 1 a 6 dell'art. 163 c.p.c., nonché le generalità, la cittadinanza e la residenza abituale dei figli di minore di età, l'indicazione della pendenza di altri procedimenti nell'interesse degli stessi minori e l'eventuale esistenza di figli avuti dai genitori da altre unioni.
3. Il ricorso è notificato a cura della parte istante entro il termine fissato dal giudice insieme al decreto di fissazione della prima udienza, da tenersi entro un termine non superiore a novanta giorni dal deposito del ricorso; la notifica va eseguita nei confronti di entrambi i genitori anche quando il provvedimento è chiesto nei confronti di uno solo di essi.
4. Le parti stanno in giudizio ex art. 82 c.p.c. con il ministero di un difensore, al quale la procura va rilasciata nelle forme previste dall'art. 83 c.p.c.
5. La rappresentanza processuale del minore, nel caso di conflitto d'interessi con i genitori o con chi ne esercita la responsabilità, è assicurata con la nomina di un curatore speciale.

6. Il Tribunale nomina in ogni caso il curatore speciale quando il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità di entrambi i genitori, quando la domanda di decadenza sia stata presentata reciprocamente da un genitore nei confronti dell'altro, quando sia adottato un provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare o di divieto di incontri con i genitori, ovvero quando ne faccia richiesta il minore ultraquattordicenne a tutela del quale è aperto il procedimento.

C. fase istruttoria

1. Le parti hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo salvo che, con provvedimento motivato, il giudice disponga che alcuni atti siano ostensibili soltanto ai difensori.
2. Le parti, tramite i loro difensori, possono partecipare agli accertamenti disposti dal Tribunale, produrre documenti ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c., e presentare istanze anche istruttorie, entro un termine all'uopo assegnato; il giudice decide con provvedimento motivato sull'ammissione dei mezzi istruttori proposti dalle parti.
3. Salvi i casi di urgenza, il giudice decide sulla base di informazioni e documenti sui quali le parti siano state poste in condizioni di dedurre o di concludere, anche mediante la fissazione di termini per il deposito di note scritte prima della definizione del procedimento.
4. Quando, per ragioni di urgenza o perché la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione della decisione, il giudice adotta in via provvisoria provvedimenti senza avere sentito le parti, fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data di emissione, per provvedere alla successiva conferma, modifica o revoca nel contraddittorio delle parti.

D. intervento della pubblica autorità in favore dei minori di età

1. Nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita o l'integrità psico-fisica del minore la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, provvede all'allontanamento del minore dal nucleo familiare e lo colloca temporaneamente in un luogo sicuro, con atto da comunicare immediatamente al pubblico ministero che, entro il termine di cinque giorni, formula richiesta al tribunale, che adotta i provvedimenti convenienti entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del p.m.
2. Scaduto il complessivo termine di venti giorni senza che si sia provveduto l'atto perde efficacia.
3. Il Tribunale convoca successivamente le parti, entro un termine non superiore a trenta giorni, per l'ulteriore provvedimento da adottare all'esito della loro audizione.
4. Se il pubblico ministero non intende proporre ricorso, ne dà comunicazione agli interessati e all'autorità, la cui determinazione perde in tal modo efficacia.

E. regime delle impugnazioni

1. I provvedimenti conclusivi possono essere impugnati davanti alla Corte di Appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
2. I provvedimenti non conclusivi sono reclamabili davanti alla Corte di Appello entro il termine di dieci giorni dalla notificazione quando siano idonei a determinare effetti stabili e duraturi e, in ogni caso, quando dispongano l'allontanamento dal nucleo familiare o il divieto di incontro con i genitori.
3. I provvedimenti della Corte di Appello che decidono sulla decadenza sono impugnabili con ricorso per Cassazione per violazione di legge.

F. fase di attuazione

1. Le modalità e i tempi di attuazione sono stabiliti dal giudice che ha emesso il provvedimento; per i provvedimenti non conclusivi riformati dalla Corte d'Appello è competente il giudice di primo grado davanti al quale pende il procedimento.
2. I servizi incaricati, se il procedimento è ancora in corso, informano tempestivamente il giudice dell'attuazione del provvedimento o di ogni ostacolo o difficoltà che siano sorti al riguardo.
3. Se il procedimento è concluso, i servizi comunicano tempestivamente le informazioni di cui al comma precedente al pubblico ministero presso il giudice competente per le eventuali richieste.
4. Ciascuna delle parti può ricorrere al giudice che ha emesso il provvedimento perché venga attuato.
5. Il giudizio si svolge secondo le forme dell'art. 669 *duodecies* c.p.c., in quanto compatibili.
6. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 614 bis e 709 ter c.p.c.